



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado

"MOHANDAS KARAMCHAND GANDHI"

Via Pietro Nenni, 25 – 56025 Pontedera (PI) - Tel. 0587/52680

email: piic837006@istruzione.it pec: piic837006@pec.istruzione.it

sito web: www.icgandhipontedera.edu.it



CIRC. 1/24-25

I.C. M.K. GANDHI - PONTEDERA
Prot. 0007562 del 04/09/2024
II (Entrata)

Al personale docente tutto
Al sito web
R.E. per presa visione

OGGETTO: Normativa relativa alla fruizione delle ferie

La presente per ricordare a tutto il personale docente a tempo determinato ed indeterminato i riferimenti normativi relativi alla fruizione delle ferie maturate.

Di seguito i punti salienti della normativa:

- **PERSONALE DOCENTE A TEMPO INDETERMINATO** fruisce le ferie durante i periodi di sospensione delle attività didattiche, mentre durante la restante parte dell'anno, è consentita la fruizione al massimo di 6 giornate (se maturate) e, salvo la possibilità di sostituzione senza oneri aggiuntivi per la scuola.

Si precisa che:

- In caso di mancata fruizione, totale o parziale, il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 art. 5. Comma 8, prevede "**la non monetizzazione delle ferie**" all'atto della cessazione del rapporto, tranne che per il personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie".
- Al **PERSONALE DOCENTE** al **30 GIUGNO** e al **SUPPLENTE BREVE**, dal calcolo dei giorni, eventualmente da liquidare, vengono sottratti i periodi di sospensione delle attività didattiche compresi nel periodo contrattuale, mentre per i supplenti con incarico al 31 agosto la fruizione avviene nell'arco del periodo estivo di sospensione della didattica.

Si ricorda che “i giorni di sospensione delle lezioni comprendono, oltre luglio e agosto, anche i primi giorni di settembre e gli ultimi di giugno secondo il calendario scolastico, le vacanze di Natale e pasquali, l’eventuale sospensione per l’organizzazione dei seggi elettorali e per concorsi ecc . . . (nota MEF/RGS N. 72696/2013)”.

Alla luce di quanto sopra, si invita tutto il personale docente, con supplenza al 30 giugno o supplenza breve, di presentare, nei periodi di sospensione delle lezioni da calendario scolastico e/o regionale, richiesta di ferie maturate e non godute. La mancata richiesta di fruizione nel periodo in cui è consentito goderne (compatibilmente con attività funzionali ed indifferibili, quali scrutini, esami di Stato o attività valutative), comporterà la perdita del diritto alle ferie e alla conseguente indennità sostitutiva.

Si prega fare riferimento al calendario scolastico adottato dall’Istituto per l’anno scolastico 24/25 e dalla Regione Toscana, di cui si allega copia.

Pontedera, 04.09.2024

La Dirigente Scolastica

Dott. Ssa Maria Papa

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. 39/1993)